

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.1.2003 N. 2/REG

Regolamento Regionale recante: "Procedure di rilascio dell'auto-rizzazione sanitaria di cui all'articolo 4 e del riconoscimento-sostitutivo dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 10 del d.P.R. 54/1997".

pag. 50

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
05.02.2003 N. 18**

Indizione del referendum abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14 “Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie”.

pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.01.2003 n. 2/REG

Regolamento Regionale recante: "Procedure di rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 4 e del riconoscimento-sostitutivo dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 10 del d.P.R. 54/1997".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 10 gennaio 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Fino all'adozione di un organico regolamento in materia si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n. 54 (regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte), fatte salve diverse disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Non soggiacciono all'applicazione del d.P.R. 54/1997:
 - a) la vendita diretta dall'azienda di produzione al consumatore finale, di latte crudo proveniente da vacche o bufale di aziende ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e di latte crudo proveniente da pecore e capre indenni o ufficialmente indenni da brucellosi;
 - b) la vendita diretta dall'azienda di produzione al consumatore finale di prodotti a base di latte preparati nella stessa azienda;

- c) la produzione di prodotti a base di latte effettuata in laboratori connessi ad esercizi o negli esercizi stessi che provvedono esclusivamente alla vendita diretta al consumatore;
 - d) la produzione di pasti destinati alla ristorazione collettiva;
 - e) la produzione di prodotti composti contenenti una percentuale di latte inferiore al 50 per cento;
 - f) i pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) e i negozi per la vendita al minuto, ivi compresi quelli dotati di laboratori adiacenti al punto vendita che provvedono esclusivamente alla vendita diretta al consumatore.
3. Per vendita diretta al consumatore finale, oltre a quella effettuata nell'azienda di produzione, deve intendersi anche quella effettuata dal produttore in forma ambulante o in locali di vendita non adiacenti all'azienda ma intestati alla stessa ragione sociale, nonché il conferimento effettuato dal produttore socio di cooperativa a locali di vendita intestati alla Cooperativa stessa.
 4. Per consumatore s'intende il consumatore finale come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti alimentari) nonché i bar, le paninoteche, le birrerie, le pasticcerie, le tavole calde o fredde.
 5. Tutte le attività di cui al presente articolo devono comunque essere autorizzate ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 (modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e rispettarne le disposizioni.

Articolo 2

(Istanza per rilascio autorizzazione ex articolo 4 del d.P.R. 54/1997)

1. Coloro che commercializzano latte crudo di

vacca destinato al consumo umano diretto ed ottenuto in aziende di produzione presentano, al Sindaco del Comune ove ha sede l'attività, istanza in carta legale per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del d.P.R. 54/1997 personalmente o, previa formale delega, alle Organizzazioni professionali di categoria, corredata della seguente documentazione:

- a) decreto di agibilità dei locali ovvero dichiarazione che l'immobile è stato costruito prima del 1934;
- b) planimetria asseverata dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- c) iscrizione alla CCIAA;
- d) autocertificazione in merito all'idoneità igienico-sanitaria degli scarichi e in merito all'idoneità all'uso potabile della risorsa idrica utilizzata.

Articolo 3

(Procedimento di autorizzazione)

1. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 2 il Sindaco richiede parere motivato, previo sopralluogo, dell'Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente, che deve produrlo entro trenta giorni.
2. Il Sindaco adotta il provvedimento di autorizzazione a seguito del parere favorevole di cui al comma 1.
3. Al provvedimento di autorizzazione debbono essere allegati:
 - a) il parere motivato dell'Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione;
 - b) la planimetria asseverata.
4. Il Sindaco dà comunicazione formale dell'avvenuto rilascio del provvedimento autorizzante alla struttura regionale competente. Il Sindaco è tenuto altresì a comunicare alla Regione le volture per cambio di ragione sociale, ovvero tutte le modifiche che comportano rilascio di nuove autorizzazioni.

5. La commercializzazione del latte crudo di vacca destinato al consumo umano diretto ed ottenuto in aziende di produzione soggiace altresì alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3 CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari).

6. Le spese per il rilascio dell'autorizzazione sono a totale carico del richiedente.

Articolo 4

(Istanza per il rilascio del riconoscimento con attribuzione del numero progressivo di sistema, ex articolo 10 del d.P.R. 54/1997 sostitutivo dell'autorizzazione ex articolo 2 della legge 283/1962)

1. Coloro che gestiscono i centri di raccolta, i centri di standardizzazione, gli stabilimenti di trattamento, gli stabilimenti di trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte presentano, istanza in carta legale di rilascio di riconoscimento, personalmente o previa formale delega alle Organizzazioni Professionali di categoria.
2. L'istanza va presentata al Sindaco del Comune dove ha sede il centro o lo stabilimento oggetto del riconoscimento, corredata della seguente documentazione:
 - a) ricevuta del versamento della tariffa prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 27 giugno 2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) parte II n. 29 del 19 luglio 2000;
 - b) decreto di agibilità dei locali ovvero dichiarazione che l'immobile è stato costruito prima del 1934;
 - c) planimetria asseverata dello stabilimento o del centro ove si intende esercitare l'attività;
 - d) certificazione di iscrizione alla CCIAA;
 - e) piano di autocontrollo aziendale;
 - f) dichiarazione del richiedente relativa alla quantità massima di latte che s'intende trasformare;

- g) autocertificazione in merito all'idoneità igienico- sanitaria degli scarichi e in merito all'idoneità all'uso potabile della risorsa idrica utilizzata.

Articolo 5

(Procedimento per il riconoscimento ex articolo 10 del d.P.R. 54/1997)

1. Il Sindaco entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, chiede all'Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione, competente per territorio, parere motivato previo sopralluogo presso lo stabilimento o il centro, da prodursi entro trenta giorni.
2. In caso di esito favorevole il Dipartimento di Prevenzione trasmette il parere motivato con la relativa documentazione al Sindaco per il prosieguo del procedimento e contestualmente ne dà informazione al soggetto richiedente.
3. In caso di esito sfavorevole il Dipartimento di Prevenzione trasmette il parere motivato al Sindaco che provvede ad indicare al soggetto richiedente i necessari interventi di adeguamento e la data entro la quale gli interventi debbono essere effettuati.
4. Nel caso di cui al comma 3, a lavori completati, il richiedente deve dare immediata comunicazione al Sindaco e all'Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione, competente per territorio, affinché la stessa provveda entro dieci giorni ad effettuare il sopralluogo di verifica per l'emissione del parere motivato e definitivo.
5. Il Sindaco espletata la fase istruttoria con esito favorevole, chiede alla struttura regionale competente l'attribuzione del numero di riconoscimento.
6. La struttura regionale competente, entro otto giorni dalla richiesta, comunica al Sindaco il numero, assegnato dall'Anagrafe Nazionale degli Stabilimenti presso il Ministero della Salute, che viene riportato nel provvedimento di riconoscimento sostitutivo dell'autorizzazione sanitaria.
7. Il Sindaco, ottenuto il numero di riconosci-

mento, emette il provvedimento autorizzatorio al quale debbono essere allegati:

- a) il parere motivato dell'Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione;
 - b) la planimetria asseverata dello stabilimento o del centro oggetto del riconoscimento.
8. Copia conforme all'originale del provvedimento autorizzatorio deve essere inviata sia all'Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione, competente per territorio, sia alla struttura regionale competente per l'iscrizione nell'apposito Elenco regionale.
 9. Il riconoscimento sostitutivo dell'autorizzazione sanitaria opera la propria efficacia dalla data di iscrizione del centro o dello stabilimento nell'Elenco regionale di cui al decreto dirigenziale n. 2982 del 20 dicembre 2000, pubblicato sul B.U.R.L. parte II n. 2 del 10 gennaio 2001.
 10. Le spese per il rilascio del riconoscimento con assegnazione del numero sono a totale carico del richiedente.

Articolo 6

(Voltura di titolarità di azienda)

1. Nel caso di variazione di ragione sociale della ditta titolare del centro ovvero dello stabilimento, il soggetto interessato, o su sua delega, l'organizzazione professionale di categoria, presenta domanda di volturazione del riconoscimento al Sindaco del Comune territorialmente competente. L'istanza deve essere corredata:
 - a) degli atti attestanti l'avvenuta variazione, siano essi di natura privata ovvero pubblica;
 - b) l'iscrizione alla CCIAA della ditta ovvero dell'impresa subentrante.
2. Il Sindaco, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, provvede alla volturazione del riconoscimento, previo eventuale sopralluogo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente. Il Sindaco trasmette copia del prov-

vedimento di voltura alla Regione Liguria per l'aggiornamento dell'Elenco regionale di cui all'articolo 10.

Articolo 7

(Modifiche strutturali di azienda già iscritta all'Elenco regionale)

1. La variazione dell'ubicazione dello stabilimento o del centro già riconosciuto ovvero la modifica della produzione è soggetta alla richiesta di un nuovo riconoscimento con attribuzione di numero ai sensi dell'articolo 6.
2. Nel caso di semplice modifica strutturale degli impianti o dei locali che non alteri le caratteristiche igienico sanitarie e non infici il possesso dei requisiti essenziali, è necessario presentare al Sindaco, per l'aggiornamento della situazione igienico-sanitaria, la relativa comunicazione allegando, nel caso di modifica strutturale dei locali, la planimetria asseverata dell'immobile ristrutturato, accompagnata da relazione descrittiva dell'intervento effettuato unitamente alla dichiarazione di mantenimento dei requisiti stessi.

Articolo 8

(Cessazione di attività)

1. In caso di cessazione di attività l'Interessato, ovvero su sua delega l'Organizzazione Professionale di categoria, ne dà comunicazione formale al Sindaco il quale, entro otto giorni dal ricevimento, provvede alla revoca del riconoscimento, dandone comunicazione all'Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente e trasmettendo copia del provvedimento alla struttura regionale competente per la cancellazione dall'Elenco regionale.

Articolo 9

(Sospensione e revoca del riconoscimento)

1. Nel caso in cui gli organismi preposti ai controlli e alla vigilanza rilevino carenze igienico sanitarie tali da non garantire l'igiene del prodotto e dei locali debbono darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento o il centro e per conoscenza informarne la struttura regionale competente.

2. Il Sindaco, qualora ne ravvisi la necessità, ordina formalmente l'immediata sospensione dell'attività ed intima al titolare il ripristino, entro un termine prefissato, delle condizioni igienico sanitarie necessarie e trasmette copia dell'ordinanza alla struttura regionale competente.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 il Sindaco accerta, tramite l'Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione, l'effettivo ripristino delle condizioni igienico sanitarie necessarie e, in caso di esito negativo degli accertamenti, provvede alla revoca del riconoscimento, inviando copia del provvedimento alla struttura regionale competente per la conseguente cancellazione dall'Elenco regionale.

Articolo 10

(Elenco regionale)

1. Il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco regionale dei soggetti riconosciuti ai sensi del presente regolamento anche ai fini del successivo inoltro dello stesso e dei dati annualmente acquisiti in merito alle attività del settore lattiero-caseario al Ministero della Salute.

Articolo 11

(Attività di vigilanza e controllo)

1. La Regione si riserva l'attività di vigilanza e controllo sui centri e sugli stabilimenti qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute collettiva.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 14 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.02.2003 n. 18**Iniziazione del referendum abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14 "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie".****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 "Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari";

Premesso che in data 28 maggio 2002 è stata presentata, ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 44/1977, istanza scritta di referendum abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14 (Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie);

Che l'istanza è stata dichiarata ammissibile con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 11 giugno 2002 adottata ai sensi dell'articolo 19, comma 4 della l.r. 44/1977;

Che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha provveduto, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 44/1977, alla verifica delle firme presentate dai promotori del referendum, accertando la presenza di almeno 50.000 firme di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, richiesta dallo Statuto;

Che con nota n. 2378/GAB del 17 ottobre 2002 il Presidente del Consiglio Regionale ha dato formale comunicazione al Presidente della Giunta Regionale della presentazione dell'istanza, della sua ammissibilità e della congruità e della validità delle firme presentate, perché si proceda all'indizione del referendum secondo

quanto disposto dagli articoli 23 e seguenti della l.r. 44/1977;

Sentita la Giunta regionale in data 5 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 44/1977,

DECRETA

- È indetto, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44, in tutti i Comuni della Regione Liguria, referendum abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14 (Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie);
- I Comizi sono convocati per il giorno domenica 27 aprile 2003 e le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle ore 21 del giorno stesso,
- Il quesito referendario è il seguente:

"Volete voi l'abrogazione totale in tutto il suo articolato della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14 (interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie) al fine di ristabilire il rispetto degli articoli 3, 33, 34, 117 della Costituzione Italiana?"
- Per gli adempimenti connessi alle operazioni di voto e scrutinio nonché gli adempimenti conseguenti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44;
- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'art. 24 della legge regionale n. 44 del 28 novembre 1977.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti**